

DICIOTTESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla
cifra di affari — soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3 della sesta
direttiva 77/388/CEE

(89/465/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, autorizza gli Stati membri ad applicare talune deroghe al regime normale del sistema comune dell'IVA per un periodo transitorio; che il periodo transitorio aveva una durata iniziale di cinque anni; che il Consiglio si è impegnato a decidere, su proposta della Commissione, prima della scadenza di questo periodo, l'eventuale soppressione di alcune o di tutte le deroghe;

considerando che molte deroghe provocano, per quanto riguarda il sistema delle risorse proprie delle Comunità, difficoltà di calcolo circa le compensazioni previste dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ⁽⁵⁾; che per garantire un funzionamento migliore del sistema è opportuno sopprimerle;

considerando che la soppressione delle deroghe contribuirà inoltre a dare migliore neutralità al sistema d'imposta sul valore aggiunto su scala comunitaria;

considerando che conviene sopprimere alcune di queste deroghe a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1990, dal 1° gennaio 1991, dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio 1993;

considerando che, tenuto conto dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può differire, al massimo fino al

1° gennaio 1994, la soppressione dell'esenzione delle operazioni di cui all'allegato F, punti 3 e 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che conviene che il Consiglio riesami anteriormente al 1° gennaio 1991, in base ad una relazione della Commissione, la situazione per quanto riguarda le altre deroghe previste all'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE, compresa la deroga di cui all'articolo 1, punto 1), secondo comma della presente direttiva, e deliberi, su proposta della Commissione, sulla soppressione di queste deroghe, tenendo conto delle distorsioni di concorrenza che sono risultate dalla loro applicazione o che potrebbero prodursi nella prospettiva del completamento del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

- 1) Nell'allegato E a decorrere dal 1° gennaio 1990 sono soppresse le operazioni di cui ai punti 1, da 3 a 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14.

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1989 hanno applicato l'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui all'allegato E, punti 4 e 5 sono autorizzati ad applicare le condizioni di cui all'articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera a), ultimo trattino anche alle prestazioni di servizio e cessioni di beni previste dall'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere m) e n), effettuate da parte di organismi di diritto pubblico.

- 2) Nell'allegato F:
 - a) a decorrere dal 1° gennaio 1990 sono soppresse le operazioni di cui ai punti 3, 14 e da 18 a 22;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 1991 sono soppresse le operazioni di cui ai punti 4, 13, 15 e 24;
 - c) a decorrere dal 1° gennaio 1992 è soppressa l'operazione di cui al punto 9;
 - d) a decorrere dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'operazione di cui al punto 11.

⁽¹⁾ GU n. C 347 del 29. 12. 1984, pag. 3.

GU n. C 183 dell'11. 7. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 125 dell'11. 5. 1987, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. C 218 del 29. 8. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

Articolo 2

La Repubblica portoghese può rinviare al massimo sino al 1° gennaio 1994 le date di cui all'articolo 1, punto 2), lettera a) per la soppressione del punto 3 dell'allegato F e all'articolo 1, punto 2), lettera c) per la soppressione del punto 9 dell'allegato F.

Articolo 3

Anteriormente al 1° gennaio 1991 il Consiglio riesamina, in base a una relazione della Commissione, la situazione per quanto riguarda le altre deroghe previste all'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE, compresa la deroga di cui all'articolo 1, punto 1), secondo comma della presente direttiva, e delibera, su proposta della Commissione, sulla soppressione di queste deroghe, tenendo conto delle distorsioni di concorrenza che sono risultate dalla loro applicazione o che potrebbero prodursi nella prospettiva del completamento del mercato interno.

Articolo 4

Gli Stati membri possono prendere, per le operazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, misure relative al diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto per evitare totalmente o

parzialmente che i soggetti passivi interessati beneficino di vantaggi ingiustificati o subiscano danni ingiustificati.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alle date previste agli articoli 1 e 2.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS